

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 luglio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Avv. Cesare San Mauro, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 A.S. CITTADELLA AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOC. CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. IL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 N.O.I.F. IN RIFERIMENTO AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS (Delibera della C.G.F. n. 143 del 21.1.2010)**

La C.G.F. rinvia su istanza di parte.

- 2) RICORSO CALC. PLASMATI GIANVITO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA IN DATA 31.8.2007 (SCADENZA AL 30.6.2011), E IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7.7.2006 (SCADENZA AL 30.6.2010) (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010)**

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Plasmati Gianvito annulla l'impugnata delibera e trasmette gli atti alla Commissione Tesseramenti per l'esame di merito.

**Il Collegio composto dai Signori:**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Francesco Fimmanò, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRUCCHI RICCARDO, AGENTE DI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11; 12, COMMI 1 E 2; 4, COMMI 1, 2 E 3, DEI REGOLAMENTI AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI.**

La C.G.F. in accoglimento del deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara il Sig. Petrucchi Riccardo responsabile delle violazioni ascrittegli e infligge:  
- la sanzione di anni 1 di sospensione e ammenda €50.000,00.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 1 luglio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete